Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 24 luglio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. **466**.

Ripartizione di undici nuovi posti di professore universitario di ruolo per l'anno accademico 1970-71 . Pag. 4642

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. **467**.

Ripartizione di trentotto posti di assistente ordinario disponibili ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62. . . Pag. 4643

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **468**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli . . . . Pag. 4644

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Matino » e approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 4645

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1971.

Approvazione di tassi di premio non compresi in tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede legale in Milano . . . . Pag. 4646

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di due tratti di strada in provincia di Livorno . . . . Pag. 4647

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro e Urbino . . . . Pag. 4647

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro . . . . Pag. 4647

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Declassificazione tra le comunali di due tratti di strade provinciali in provincia di Cagliari . . . . . Pag. 4647

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza . . . . Pag. 4648

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Determinazione delle diarie per le missioni all'estero. Pag. 4654

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Integrazione dell'elenco delle categorie di lavoratori altamente specializzati di cui all'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 . . . . Pag. 4658

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1971.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori Mayer, sita in Napoli. Pag. 4660

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Variante al piano di zona del comune di Como . . . . Pag. 4660

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 4660

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Paolo di Civitate . . . . Pag. 4660

Esito di ricorso . . . . Pag. 4660

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4660

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4661

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4661

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4661

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4661

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 4661

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario, la casa di reclusione e gli stabilimenti carcerari di Firenze . Pag. 4662

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici e psichici e carcere giudiziario di Parma Pag. 4664

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Regina Coeli di Roma. Pag. 4666

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lecce . Pag. 4668

Ministero della difesa: Modifiche al bando del concorso per esami a cinque posti di vice agente in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito. Pag. 4670

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno 1970-71 agli studenti orfani di segretari comunali e provinciali. Pag. 4671

Ufficio medico provinciale di Reggio Calabria: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria. Pag. 4672

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. **466.**

Ripartizione di undici nuovi posti di professore universitario di ruolo per l'anno accademico 1970-71.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1970-71, duecentonovanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura almeno del 30 per cento della restante parte per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra, per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte, per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407, con il quale sono stati ripartiti tra le facoltà universitarie diciannove posti di professore di ruolo riservati, per l'anno accademico 1970-71, per l'apertura del concorso per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, e 23 ottobre 1970, n. 1148, con i quali sono stati ripartiti, rispettivamente, tra le varie facoltà universitarie, centodue posti e nove posti di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedre di ruolo già esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1970-71, dalla citata legge n. 62;

Viste le motivate richieste delle facoltà e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma corredate dei pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo per il normale incremento degli organici;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà e scuole interessate, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla ripartizione di nuovi posti di professore di ruolo per il normale incremento degli organici e per il raddoppiamento delle cattedre sovraffollate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Per l'anno accademico 1970-71, sono così ripartiti, tra le facoltà di cui appresso, sette nuovi posti di professore di ruolo per il normale incremento degli organici e quattro nuovi posti di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedre sovraffollate, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI FIRENZE	
Facoltà di magistero	1
Facoltà di medicina e chirurgia	1
UNIVERSITÀ DI MILANO	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di farmacia	1
UNIVERSITÀ DI NAPOLI	
Facoltà di medicina e chirurgia	1
UNIVERSITÀ DI PADOVA	
Facoltà di giurisprudenza per il raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto privato	1
UNIVERSITÀ DI ROMA	
Facoltà di scienze politiche	1
Facoltà di economia e commercio per il raddoppiamento delle cattedre di:	
diritto amministrativo	1
istituzioni di diritto pubblico	1
Facoltà di ingegneria	1

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI TORINO	—
Facoltà di medicina e chirurgia per il raddoppiamento della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 39. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. 467.

Ripartizione di trentotto posti di assistente ordinario disponibili ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71 settemila posti di assistente ordinario di cui milletrecento per l'anno accademico 1970-71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale — in sede di ripartizione dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari istituiti dalla citata legge n. 62 per l'anno accademico 1970-71 — sono stati accantonati, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della stessa legge n. 62, duecentosessantadue posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 924, concernente la istituzione della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1242, concernente la istituzione della facoltà di magistero dell'Università di Sassari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1970, n. 390, concernente la istituzione della facoltà di farmacia dell'Università di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1970, n. 656, concernente la istituzione della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1970, n. 941, concernente la istituzione della facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, n. 914, concernente la istituzione della facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale risulta assegnato, fra l'altro, per mero errore materiale, un posto di assistente ordinario (lettore) alla cattedra di lingua e letteratura francese della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia, anzichè alla cattedra di lingua e letteratura francese II della stessa facoltà del medesimo ateneo, ed un posto di assistente ordinario alla cattedra di geografia applicata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, anzichè alla cattedra di geologia applicata della stessa facoltà del medesimo ateneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale risultano assegnati fra l'altro, per mero errore materiale, un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli; un posto di assistente alla cattedra di demografia della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma; un posto di assistente alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena;

Considerato che i posti stessi dovevano, invece, essere assegnati alle cattedre di: istituzioni di diritto penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli; demografia della facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina; patologia speciale medica e metodologia clinica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione,

Decreta:

Art. 1.

Trentotto dei duecentosessantadue posti di assistente ordinario disponibili ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono ripartiti come segue:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI FIRENZE	—
Facoltà di ingegneria:	
1) cattedra di meccanica razionale	1
2) cattedra di scienza delle costruzioni . .	1
3) cattedra di meccanica applicata alle macchine	1
4) cattedra di fisica tecnica	1
5) cattedra di elettrotecnica	1
6) cattedra di tecnologia meccanica . . .	1
7) cattedra di meccanica delle macchine e macchine	1
8) cattedra di elettronica generale	1
UNIVERSITÀ DI MILANO	
Facoltà di farmacia:	
1) cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica	3
2) cattedra di farmacologia e farmacognosia	3
3) cattedra di chimica organica (corso di laurea in farmacia)	2
4) cattedra di chimica organica (corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche)	1
5) cattedra di chimica biologica	1
UNIVERSITÀ DI SALERNO	
Facoltà di economia e commercio:	
1) cattedra di diritto industriale	1
2) cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario	1

	Numero dei posti
3) cattedra di istituzioni di diritto pubblico	1
4) cattedra di diritto regionale . . .	1
5) cattedra di tecnica bancaria professionale	1
6) cattedra di organizzazione internazionale	1

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di magistero:

1) cattedra di storia medioevale .	1
2) cattedra di storia contemporanea . .	1
3) cattedra di sociologia	1
4) cattedra di storia della filosofia . .	1
5) cattedra di storia delle religioni . .	1
6) cattedra di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica	1

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:

1) cattedra di letteratura italiana . . .	1
2) cattedra di storia medioevale . .	1
3) cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna	1
4) cattedra di storia della filosofia .	1
5) cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana	1

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:

1) cattedra di storia moderna	1
2) cattedra di filologia romanza . . .	1
3) cattedra di letteratura umanistica . .	1

Art. 2.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è rettificato nella sola parte relativa al posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di lingua e letteratura francese (lettore) della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia nel senso che il posto stesso deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di lingua e letteratura francese II (lettore) della stessa facoltà del medesimo ateneo, e nella parte relativa al posto assegnato alla cattedra di geografia applicata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli, nel senso che il posto stesso deve, invece, ritenersi assegnato alla cattedra di geologia applicata della stessa facoltà.

Art. 3.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, citato nelle premesse, è rettificato nella sola parte relativa ai posti di assistente ordinario attribuiti alle cattedre di: diritto penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, demografia della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, patologia speciale medica e metodologia clinica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

I posti stessi debbono, invece, intendersi rispettivamente assegnati alle cattedre di:

istituzioni di diritto penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli;

demografia della facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina;

patologia speciale medica e metodologia clinica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 38. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **468**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, con il quale sono stati ripartiti, tra le varie facoltà universitarie, i posti di professore universitario di ruolo, istituiti, per l'anno accademico 1966-67, con la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 26-29-30 ottobre 1970, nella quale la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, per il raddoppiamento della cattedra di fisiologia generale venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di chimica generale ed inorganica;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli è assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di chimica generale ed inorganica, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di fisiologia generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 42. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Matino » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Matino » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Puglia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Matino » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1970, n. 307;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Matino » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1971.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1971, con la denominazione di origine controllata « Matino » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Matino », con esclusione dei vitigni di uve da tavola.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Matino » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1971
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 117

Disciplinare di produzione per i vini « Matino »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Matino » è riservata ai vini « rosato » e « rosso » che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Matino » devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negro amaro.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera e Sangiovese, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 30 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio comunale di Matino ed in parte i territori comunali di: Parabita, Alezio, Taviano, Casarano, Melissano, Tuglie, Gallipoli.

Tale zona è così delimitata:

dal centro abitato di Tuglie la linea di delimitazione segue, verso ovest, la strada che conduce ad Alezio, passando per le contrade villa Filomena e villa Ronci, costeggia, escludendolo, l'abitato di Alezio per seguire verso sud la strada che conduce a Taviano, raggiunge questo centro abitato lo costeggia, per seguire verso est la strada che conduce a Casarano fino ad intersecare la linea ferroviaria che congiunge i comuni di: Casarano, Matino e Parabita; segue la strada ferrata in direzione nord-ovest fino ad incontrare il confine comunale di Matino, in località Altari; piega verso est e, percorrendo il confine orientale di Matino raggiunge nuovamente la strada ferrata tra il centro abitato di tale comune e quello di Parabita, prosegue, verso nord, lungo la ferrovia sino ad incrociare la strada che congiunge Parabita a Tuglie e quindi lungo la medesima raggiunge l'abitato di Tuglie.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Matino » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Matino » non deve essere superiore ai q.li 120 di uve per ettaro in coltura specializzata.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 % per il « rosato » e del 70 % per il « rosso ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Matino » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Nella preparazione del vino di tipo rosso non è consentito l'impiego dei prodotti delle uve usate per la preparazione del tipo rosato.

Art. 6.

I vini « Matino » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle caratteristiche sottoelencate:

« *Matino rosato* »:

colore: rosa intenso con lievi riflessi giallo oro dopo il primo anno;
odore: leggermente vinoso;
sapore: secco, caratteristico, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,50;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: 14 per mille.

« *Matino rosso* »:

colore: rosso rubino con riflessi arancioni se invecchiato;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,50;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Matino » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6781)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1971.

Approvazione di tassi di premio non compresi in tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio non compresi in tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede legale in Milano:

Tariffa I, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato in qualunque momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 30 novembre 1964).

Roma, addì 23 giugno 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(6582)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1971.
Classificazione tra le provinciali di due tratti di strada in provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che, l'amministrazione provinciale di Livorno con deliberazione n. 470 del 29 ottobre 1965 ha chiesto la classificazione tra le provinciali dei seguenti due tratti di strada in variante della strada provinciale « Valle Benedetta »:

1) tratto dalla località Salviano a Livorno (viale Petrarca), in comune di Livorno, dell'estesa di chilometri 2+323;

2) tratto esterno all'abitato di Colognole, in comune di Collesalvetti, dell'estesa di km. 0+460;

Ritenuto che con voto n. 690 del 24 maggio 1966 il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che a costruzione avvenuta i due tratti di strada in parola siano da classificare provinciali;

Vista la nota n. 10327 del 28 gennaio 1971, con la quale l'amministrazione provinciale di Livorno ha comunicato l'avvenuta costruzione dei due tratti di strada in variante della strada provinciale « Valle Benedetta »;

Ritenuto, quindi, che i tratti suddetti possono essere classificati provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, i tratti di strada costruiti in variante di cui alle premesse, dell'estesa rispettivamente di km. 2+323 e di km. 0+460 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificati provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6656)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro e Urbino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 1500 del 12 maggio 1970, con il quale l'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino ha deliberato di esprimere parere favorevole per la provincializzazione della strada comunale denominata « Rio Freddo » e collegante le strade provinciali n. 41 « di Fratterosa » e n. 115 « di Santa Vittoria », per una lunghezza di km. 0+600 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1477 del 10 novembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 0+600, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6652)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che nel piano redatto dall'amministrazione provinciale di Catanzaro ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 126, con decreto ministeriale 25 marzo 1961, è compresa la strada di bonifica « Filogaso-San Nicola da Crissa », (dal km. 17+250 della strada statale n. 110 presso l'abitato di San Nicola da Crissa, per il torrente Fellà, fino alla periferia dell'abitato di Filogaso), per una lunghezza di km. 6+800 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) che, però non è stata classificata provinciale in quanto non completata;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Catanzaro n. 26184 del 4 dicembre 1970, con la quale a norma dell'art. 10 della citata legge n. 126, si comunica che la strada in parola è stata ultimata e collaudata;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 6+800, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6651)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.
Declassificazione tra le comunali di due tratti di strade provinciali in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti n. 3544 del 17 ottobre 1969 e n. 1177 del 10 aprile 1968, con i quali l'amministrazione pro-

vinciale di Cagliari ha deliberato di chiedere la declassificazione da provinciale a comunale dei seguenti tratti stradali:

tratto compreso tra le progressive chilometriche 3+972,50 e 4+130 della strada provinciale « bivio strada statale n. 195-Capoterra », estesa di km. 0+157,50;

tratto compreso nella traversa di Samassi della strada provinciale « Serrenti-Samassi », estesa di km. 0+217;

Visto il voto n. 50 del 12 gennaio 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che i tratti di strada in parola possono essere declassificati a strade comunali;

Ritenuto che i tratti di strada suindicati possono, pertanto, essere declassificati da provinciali a comunali a termini dell'art. 12 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, i tratti di strade provinciali di cui alle premesse cessano di appartenere al novero delle strade provinciali ed entrano a far parte dell'elenco delle strade del comune di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6653)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, approvato con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1951 e modificato con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1961;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 16 marzo e 17 dicembre 1970 nonchè dal presidente della Cassa stessa in data 3 giugno 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, allegato al presente decreto, composto di cinquantaquattro articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Statuto della Cassa di risparmio di Piacenza

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1

La Cassa di risparmio di Piacenza, istituita ad iniziativa del Monte di Pietà di Piacenza, fu eretta in ente morale con regio decreto 18 agosto 1860, e resa autonoma con decreto 6 maggio 1883. In forza del regio decreto 5 febbraio 1928 ha assorbito per fusione il Monte di Pietà di Piacenza, fondato nel 1490 e riconosciuto con decreto ducale del 24 gennaio 1495.

Ha incorporato per decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 1967, n. 453, il Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, fondato nel 1494.

La Cassa ha sede legale in Piacenza, fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, anche per assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative che dall'istituto saranno ritenute di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 53.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie filiali, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;
b) dal fondo di garanzia federale;
c) dal fondo di riserva straordinario;
d) dal fondo oscillazioni del valore dei titoli;
e) dal fondo perdite eventuali;
f) da altri fondi, costituiti o costituendi per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il comitato;
3) il presidente;
4) il collegio sindacale;
5) il direttore generale;
6) le commissioni eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali della provincia.

I sette consiglieri sono nominati:

a) tre dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza;

b) uno dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane;

c) due dall'amministrazione provinciale di Piacenza;

d) uno dall'amministrazione comunale di Piacenza.

La nomina non comporta rappresentanza degli enti dai quali proviene.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, alla nomina provvederà il prefetto della provincia di Piacenza.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al quarto grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al quarto grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione, il quale al più presto prenderà la iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti del consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e, ove le assumessero, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle; altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui le obbligazioni stesse non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data dell'assunzione o dalla data in cui l'amministratore abbia avuto notizia della obbligazione a suo carico.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Qualora abbia avuto luogo la integrale ricostituzione del consiglio, tre consiglieri scadranno alla fine del secondo anno dalla nomina, due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che dovranno scadere alla fine del secondo e alla fine del terzo anno dalla nomina verranno designati mediante sorteggio.

I componenti del consiglio scaduti rimangono in carica fino a quando subentrino i loro successori.

I consiglieri nominati in sostituzione di quelli che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per il tempo in cui avrebbero dovuto ancora rimanervi i consiglieri da loro sostituiti.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente, ed agli altri componenti del consiglio potrà essere corrisposta — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato o di eventuali commissioni, nonchè per prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste da delibere di consiglio — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura fissata dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza, in merito ai limiti massimi d'importo.

Comunque, non potrà essere loro corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento e il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti e dei ruoli organici del personale della Cassa e delle gestioni aggregate all'istituto;

3) sulla stipulazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale e sulla loro applicazione, per la parte dai contratti stessi demandata al consiglio;

4) sulla nomina, sul trattamento economico, sulle ricompense, sul collocamento in aspettativa e sul collocamento in quiescenza del personale di ogni categoria, nonchè sulle promozioni alle varie categorie e nell'ambito delle categorie stesse e sulle punizioni da applicarsi in conformità ai vigenti contratti di lavoro;

5) sulla composizione del comitato, nonchè di commissioni permanenti od occasionali e sulla loro convocazione, funzione e durata;

6) sul turno dei consiglieri che dovranno far parte del comitato a norma dell'art. 14 e sulla nomina dei componenti delle varie commissioni;

7) sulle operazioni di cui all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle filiali, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tali limiti dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

8) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondersi a sensi dell'art. 9 e sulla retribuzione dei sindaci con la osservanza delle norme impartite dall'organo di vigilanza;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento delle insussistenze;

10) sul bilancio annuale e sulla sua relazione illustrativa;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle filiali della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili, nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 3.000.000 o durata superiore ad anni tre;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 10.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 3.000.000;

19) sulla nomina dei rappresentanti in seno agli organi amministrativi o di controllo di altri enti od associazioni, cui la Cassa debba provvedere in virtù di norme di legge, statutarie, regolamentari o convenzionali.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 19, il consiglio su proposta del presidente può conferire la facoltà di firma per determinati atti o categorie di atti, ad uno o più amministratori.

Inoltre il consiglio, su proposta del direttore generale, può conferire la facoltà di firma per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta per iscritto almeno tre suoi membri o il collegio sindacale con la indicazione dell'oggetto da trattare.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti del consiglio e del collegio sindacale; in caso d'urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica senza l'osservanza del termine di cui sopra.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 5 membri del consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: peraltro, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le deliberazioni invece di cui all'art. 10 n. 5) e 7) devono essere prese con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e di almeno la metà dei membri del consiglio in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente: in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dello istituto. I verbali sono firmati dal presidente, dal segretario del consiglio e dal direttore generale.

Quando il consiglio si aduna in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza. Le votazioni si svolgono palesemente oppure a scrutinio segreto. Devono svolgersi a scrutinio segreto le votazioni su argomenti relativi a persone o sui quali un terzo dei membri del consiglio lo richieda.

In caso di votazione a scrutinio segreto, si intenderà approvata la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà più uno dei presenti.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO III
Comitato

Art. 14.

Il comitato è composto dal presidente, dal vice presidente, da due consiglieri, che si avvicenderanno nelle funzioni secondo un turno annualmente stabilito dal consiglio a norma del precedente art. 10 n. 6) e dal direttore generale. Il consiglio potrà stabilire che per la discussione di alcune materie espressamente indicate, del comitato possa essere chiamato a farne parte un terzo consigliere.

Art. 15.

Il comitato provvede alla gestione nei limiti dei poteri delegatigli dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal presidente o dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato, si aduna, di regola, una volta alla settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, e quando due suoi membri ne facciano richiesta.

Il presidente o chi lo sostituisce presiede le adunanze.

Le adunanze sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti del comitato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne le votazioni, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO IV
Presidente

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa.

Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le varie commissioni.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni o alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente e prova della assenza o dell'impedimento del presidente stesso.

Il presidente può con il parere favorevole del consiglio delegare, volta per volta in occasione di atti singoli o permanentemente per categorie di atti alcune proprie attribuzioni e facoltà al vice presidente o, in caso di assenza o di impedimento di questi, ad un consigliere.

TITOLO V
Collegio sindacale

Art. 18.

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano le Casse di Risparmio, nonchè dalle norme di cui agli articoli 2403, 2407 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza e due sono nominati dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna. Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, alla nomina provvederà il prefetto della provincia di Piacenza.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e possono essere riconfermati.

Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del comitato e delle commissioni.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con la osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di cui al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni verso la Cassa.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci oltre alla retribuzione di cui all'art. 10 n. 8), il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo adempimento del mandato.

Il collegio sindacale all'atto dell'insediamento delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VI
Direttore generale

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato; interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni; può intervenire alle riunioni delle commissioni costituite ai sensi del n. 5) dello art. 10;

b) è capo del personale e di tutti i servizi ed uffici della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale sia nei rapporti interni che esterni, e ne cura il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli con il proprio parere al consiglio di amministrazione e al comitato, di cui esegue le deliberazioni;

e) firma gli atti ed i contratti già approvati dal consiglio e dal comitato, la ordinaria corrispondenza e le girate: quietanza le cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) firma i verbali del consiglio di amministrazione, e quelli del comitato e delle commissioni cui partecipa;

g) compie tutti gli atti delegatigli dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) esprime pareri e formula proposte sulle nomine, sulle promozioni, sul trattamento economico e su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente almeno la qualifica di funzionario;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le filiali della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone il presidente al più presto possibile.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale, al quale potrà demandare anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale, e in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della sua assenza o del suo impedimento.

TITOLO VII

Personale

Art. 22.

Il personale della Cassa, nella varie categorie previste dallo organico, svolge la propria attività agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessioni di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, tasso, e altre eventuali condizioni di qualsiasi natura) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere con la comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO VIII

Filiali

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in: sede centrale, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

Alla sede centrale è preposto il direttore generale o il vice direttore generale.

TITOLO IX

Operazioni passive

Art. 25.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti, che possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, e fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 26.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono trasferibili con la consegna ed i rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 27.

Il libretto nominativo ma pagabile al portatore deve essere ritenuto al portatore, e quindi il relativo credito è pagabile al presentatore del libretto. Ove però siano stati notificati alla Cassa il decesso o l'intervenuta perdita della capacità d'agire dell'intestatario, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità previste per i libretti nominativi.

Art. 28.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità e alla esistenza della persona alla quale viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, ai suoi eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati a più persone anche con facoltà a ciascuna di esse di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari, suoi eredi, aventi causa o legittimi rappresentanti, ed i mutamenti nelle persone di questi ultimi non sono opponibili alla Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme di legge.

Nel caso di fallimento, la opposizione ai rimborsi a titolari falliti dovrà essere proposta mediante comunicazione scritta del curatore.

Art. 29.

La Cassa può istituire libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di alcune categorie di piccoli risparmiatori o a favore di Enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate su tale categoria di libretti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 30.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 31.

I movimenti, versamenti e prelevamenti, sui depositi a risparmio, devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà apposta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa scritturazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento dei libretti o dei buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazone potrà stablire, nei limiti previsti dalla legge, norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati.

Art. 33.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare, nel complesso, l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine, che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 34.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa.

Le variazioni stesse avranno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso avrà effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con affissione agli albi saranno rese note anche le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 35.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa quando non siano firmate dal suo personale.

Art. 36.

I depositanti debbono presentare i libretti almeno una volta all'anno per il controllo.

Art. 37.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Il titolare può disporre delle somme con assegni o mediante ordini dati per corrispondenza.

Art. 38.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso altre aziende ed istituti di credito, il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti, nonchè i crediti e le annualità di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X

Operazioni attive

Art. 39.

I capitali amministrati dalla Cassa avranno i seguenti impieghi:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisti di titoli di cui alla precedente lettera *a*), e di altri autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commetta particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) concessioni di crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o su titoli del debito pubblico;

e) concessioni di crediti (in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria) garantiti da ipoteca su beni mobili registrati;

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad altri enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti ritenuti dall'organo di vigilanza assimilabili ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge; a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate; nonchè sconto di annualità dovute dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno su beni mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, oppure garantite da altri titoli che, per disposizione di legge siano rappresentativi di merci, oppure garantite da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) concessioni di crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali l'istituto disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 41 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito nei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisti di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste e autorizzate da leggi speciali anche in deroga al presente statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni diverse da quelle sopra elencate.

Art. 40.

Le operazioni creditizie di cui al precedente articolo 39 di regola debbono essere assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite di fido del quinto del patrimonio;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido a favore di uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all organo di vigilanza. Per il calcolo dello importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dallo organo di vigilanza.

Art. 41.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 42.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 39, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e i termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 39

Art. 43.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi qualora siano assistite dalla ipoteca di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 oppure da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile o a norma di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 44.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da Compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; inoltre dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata della operazione.

Art. 45.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione: in tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario sarà tenuto a corrispondere semestralmente gli interessi, sotto pena della decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente non potranno avere durata superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, eccezionalmente, anche annuali. Tali decurtazioni dovranno corrispondere, alla fine di ogni anno, almeno ad un quinto dell'ammontate originario dell'operazione.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 46.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 39 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39 dovranno essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 39 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente di cui alle lettere *e*), *l*) ed *o*) dell'art. 39 potranno avere durata massima di dodici mesi, salva la possibilità di una o più rinnovazioni.

Art. 47.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 39 potranno essere effettuate anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe: ma previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie con garanzia ipotecaria di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 15 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 3 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 7 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 39, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 8 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

h) sovvenzioni su pegno di beni mobili: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norma di statuto.

Art. 49.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno, per il loro rapporto con il valore di stima degli oggetti, per la emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XI

Operazioni varie

Art. 50.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento di imposte, di tasse e di oneri a carattere ricorrente, previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali, o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie accettabili secondo il presente statuto per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui alla lettera a) dell'art. 39, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 51.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 52.

Ad ogni effetto di legge i contraenti con la Cassa dovranno eleggere domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa ha la sede centrale.

TITOLO XII

Bilancio

Art. 53.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo, in base a relazioni illustrative del bilancio redatte dal direttore generale e dal collegio sindacale della Cassa, delibera sul bilancio e sulla relazione del direttore generale, nonchè sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza, assistenza e di pubblica utilità.

TITOLO XIII

Durata, scioglimento, liquidazione

Art. 54.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o di liquidazione, il fondo che rimarrà disponibile dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, dovrà essere destinato ad opere di beneficenza, assistenza e di pubblica utilità a vantaggio della popolazione della provincia di Piacenza.

Cassa di risparmio di Piacenza
Il Presidente

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI AGGRADI

(6607)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Determinazione delle diarie per le missioni all'estero.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante l'indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero;

Visto il regio decreto 8 giugno 1936, n. 1281, concernente indennità al personale salariato in missione all'estero;

Visti il decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, ed il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, con i quali sono state modificate ed integrate le disposizioni contenute nel detto regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;

Vista la tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni dei dipendenti statali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, che fissa i nuovi coefficienti degli stipendi, paghe e retribuzioni degli stessi dipendenti statali;

Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sui nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, riguardante norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, concernente modifiche alla procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, riguardante indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero;

Visto l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, dal Ministro per il tesoro con propri decreti, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

Ritenuto opportuno, ai fini del trattamento economico da attribuire al personale dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, che si rechi in missione all'estero, di suddividere in gruppi il personale stesso così come stabilito dall'art. 1 del sopra menzionato regio decreto 1926, n. 941;

Tenuto conto dell'attuale costo della vita locale e delle condizioni valutarie di ciascun paese estero;

Decreta:

Ai fini del trattamento economico da attribuire al personale dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, che si rechi in missione all'estero, il personale stesso è suddiviso in gruppi come dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Le misure nette delle diarie per le missioni all'estero sono quelle indicate in valuta estera, con riferimento a ciascun paese e a ciascun gruppo di personale, nella tabella *B* ugualmente annessa al presente decreto.

Restano fermi i trattamenti più favorevoli determinati anteriormente alla data del 15 giugno 1971.

Il presente decreto, che ha effetto dal 15 giugno 1971, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1971
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 75

TABELLA *A*

Suddivisione in gruppi, ai fini del trattamento di missione all'estero, del personale statale civile e militare compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, di ruolo e non di ruolo, dei magistrati ordinari e di quelli del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della giustizia militare, nonchè degli avvocati e procuratori dello Stato, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, sulla indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero.

GRUPPO 1°

Personale della magistratura: primo presidente della Corte di cassazione.

GRUPPO 2°

Personale della magistratura: procuratore generale e presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti e Avvocato generale dello Stato, presidenti di sezione della Corte di cassazione, presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato, qualifiche equiparate.

Personale civile: ambasciatori, ragioniere generale dello Stato, capo della polizia, inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe, prefetti di 1ª classe, direttori generali delle ferrovie dello Stato, P.T., A.N.A.S., monopoli di Stato, qualifiche equiparate.

Personale militare: generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti.

Personale docente e direttivo della scuola: professori universitari alla 4ª e 5ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 3°

Personale della magistratura: consiglieri di Corte di cassazione, consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del tribunale supremo militare e sostituti avvocati generali dello Stato, qualifiche equiparate.

Personale civile: inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe, prefetti, direttori generali, ispettori generali capo, ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, direttore A.S.S.T., direttori centrali, qualifiche equiparate.

Personale militare: generali di divisione e gradi corrispondenti.

GRUPPO 4°

Personale della magistratura: consiglieri di corte d'appello, primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina, giudici ed equiparati, referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato, qualifiche equiparate.

Personale civile: ispettori generali, direttori di divisione, segretari capo, qualifiche equiparate;

Personale militare: generali di brigata, colonnelli, gradi corrispondenti.

Personale docente e direttivo della scuola: professori universitari alla 2ª e 3ª classe di stipendio, professori universitari aggregati alla 3ª, 4ª e 5ª classe di stipendio, presidi di 1ª categoria alla 1ª e 2ª classe di stipendio, professori 1° ruolo istruzione artistica alla 2ª e 3ª classe di stipendio, direttori dei conservatori e delle accademie alla 1ª e 2ª classe di stipendio, presidi di 2ª categoria alla 2ª classe di stipendio, ispettori scolastici, professori ruolo *A* alla 4ª e 5ª classe di stipendio, professori 2° ruolo istruzione artistica alla 3ª classe di stipendio, professori 3° ruolo istruzione artistica alla 4ª e 5ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 5°

Personale della magistratura: sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1ª e 2ª classe, procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina e procuratori dello Stato.

Personale civile: direttori di sezione, consiglieri alla 2ª classe di stipendio, segretari principali, coadiutori superiori, capi reparto dei vigili del fuoco, qualifiche equiparate;

Personale militare: tenenti colonnelli, maggiori, gradi corrispondenti.

Personale docente e direttivo della scuola: professori universitari alla 1ª classe di stipendio, professori universitari aggregati alla 1ª e 2ª classe di stipendio, assistenti universitari alla 2ª, 3ª e 4ª classe di stipendio, presidi 2ª categoria alla 1ª classe di stipendio, professori ruolo *A* alla 2ª e 3ª classe di stipendio, professori 1° ruolo istruzione artistica alla 1ª classe di stipendio, professori 2° ruolo istruzione artistica alla 1ª e 2ª classe di stipendio, professori 3° ruolo istruzioné artistica alla 2ª e 3ª classe di stipendio, professori 4° ruolo istruzione artistica alla 3ª e 4ª classe di stipendio, direttori didattici alla 1ª e 2ª classe di stipendio, professori ruolo *B* alla 3ª e 4ª classe di stipendio, professori ruolo *C* alla 4ª classe di stipendio, insegnanti elementari alla 4ª classe di stipendio, insegnanti tecnico pratici e insegnanti di arte applicata alla 4ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 6°

Personale della magistratura: aggiunti giudiziari, sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3ª classe, sostituti procuratori dello Stato.

Personale civile: consiglieri tecnici alla 1ª classe di stipendio, segretari alla 3ª classe di stipendio, coadiutori principali alla 2ª classe di stipendio, vice capi reparto dei vigili del fuoco, qualifiche equiparate.

Personale militare: capitani e gradi corrispondenti.

Personale docente e direttivo della scuola: assistenti universitari alla 1ª classe di stipendio, professori ruolo *A* alla 1ª classe di stipendio, professori 3° ruolo istruzione artistica alla 1ª classe di stipendio, professori 4° ruolo istruzione artistica alla 2ª classe di stipendio, professori ruolo *B* alla 2ª classe di stipendio, professori ruolo *C* alla 3ª classe di stipendio, insegnanti elementari alla 3ª classe di stipendio, insegnanti tecnico pratici e di arte applicata alla 3ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 7°

Personale della magistratura: uditori dopo sei mesi, uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato, uditori.

Personale civile: consiglieri alla 1ª classe di stipendio, segretari alla 1ª e 2ª classe di stipendio, coadiutori principali alla 1ª classe di stipendio, coadiutori, capi squadra dei vigili del fuoco, qualifiche equiparate.

Personale militare: tenenti e sottotenenti, gradi corrispondenti.

Personale docente e direttivo della scuola: professori 4° ruolo istruzione artistica alla 1ª classe di stipendio, professori ruolo *B* alla 1ª classe di stipendio, professori ruolo *C* alla 1ª e 2ª classe di stipendio, insegnanti elementari alla 1ª e 2ª classe di stipendio, insegnanti tecnico pratici e insegnanti arte applicata alla 1ª e 2ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 8°

Personale della carriera ausiliaria, personale della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale operaio o salariato, qualifiche equiparate.

GRUPPO 9°

Aiutanti di battaglia, marescialli e gradi corrispondenti.

GRUPPO 10°

Sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti.

GRUPPO 11°

Caporali maggiori, caporali, soldati e gradi corrispondenti.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

TABELLA *B*

Diarie nette in valuta estera per le missioni all'estero riferite ai gruppi di personale dello Stato indicati nella tabella A e a ciascun Paese estero

PAESI	Valuta	Gruppi di personale										
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
Afghanistan	sterline inglesi	11,60	10,30	9,15	8,80	7,90	7,65	6,95	6,70	6,70	6,40	5,80
Albania .	dollari U.S.A.	26	23	21	20	18	17	16	15	15	14	13
Algeria	Id.	32	28	25	24	22	21	20	19	19	18	16
Alto Volta .	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Angola	Id.	28	25	22	21	19	18	17	16	16	15	14
Arabia (1) .	Id.	34	30	27	26	23	22	21	20	20	19	17
Argentina .	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Australia (2) .	dollari australiani	28	25	22	21	19	18	17	16	16	15	14
Austria .	scellini	750	667	592	570	510	495	450	435	435	412	375
Beciuania .	sterline inglesi	12,40	11,15	9,90	9,50	8,70	8,25	7,45	7	7	6,60	6,20
Belgio	franchi belgi	1.500	1.335	1.185	1.140	1.020	990	900	870	870	825	750
Bhutan .	rupie indiane	222	200	178	170	156	148	133	126	126	119	111
Birmania	dollari U.S.A.	32	28	25	24	22	21	20	19	19	18	16
Bolivia	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Brasile	Id.	34	30	27	26	23	22	21	20	20	19	17
Bulgaria	Id.	26	23	21	20	18	17	16	15	15	14	13
Burundi	sterline inglesi	12,40	11,15	9,90	9,50	8,70	8,25	7,45	7	7	6,60	6,20
Cambogia	dollari U.S.A.	32	28	25	24	22	21	20	19	19	18	16
Camerum .	Id.	34	30	27	26	23	22	21	20	20	19	17
Canada .	dollari canadesi	32	28	25	24	22	21	20	19	19	18	16
Cecoslovacchia .	dollari U.S.A.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Centrafricana (Rep.)	Id.	34	30	27	26	23	22	21	20	20	19	17
Ceylon	rupie ceylon	164	146	130	125	112	108	98	95	95	90	82
Ciad	dollari U.S.A.	34	30	27	26	23	22	21	20	20	19	17
Cile	Id.	28	25	22	21	19	18	17	16	16	15	14
Cina (Rep. Pop. Cinese) .	Id.	38	34	30	29	26	25	23	22	22	21	19
Cina (Formosa) .	Id.	28	25	22	21	19	18	17	16	16	15	14
Cipro .	Id.	26	23	21	20	18	17	16	15	15	14	13
Colombia	Id.	28	25	22	21	19	18	17	16	16	15	14
Congo (ex Belga) .	Id.	34	30	27	26	23	22	21	20	20	19	17
Congo (Minor) .	Id.	38	34	30	29	26	25	23	22	22	21	19
Corea del Nord	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Corea del Sud	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Costa d'Avorio .	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Costarica	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Cuba .	Id.	32	28	25	24	22	21	20	19	19	18	16
Dahomey	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Danimarca (3)	corone danesi	240	213	189	182	163	158	144	139	139	132	120
Dominicana (Rep.)	dollari U.S.A.	32	28	25	24	22	21	20	19	19	18	16
Ecuador	Id.	28	25	22	21	19	18	17	16	16	15	14
Egitto (R.A.U.) .	sterline inglesi	12,40	11,15	9,90	9,50	8,70	8,25	7,45	7	7	6,60	6,20
El Salvador .	dollari U.S.A.	32	28	25	24	22	21	20	19	19	18	16
Etiopia .	sterline inglesi	12,40	11,15	9,90	9,50	8,70	8,25	7,45	7	7	6,60	6,20
Filippine	dollari U.S.A.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Finlandia	Id.	36	32	28	27	25	24	22	21	21	20	18
Francia (4) . . .	franchi francesi	176	157	139	134	120	116	106	102	102	97	88
Gabon .	dollari U.S.A.	34	30	27	26	23	22	21	20	20	19	17
Gambia	Id.	34	30	27	26	23	22	21	20	20	19	17
Germania (Rep. Dem. Ted.) .	marchi ted. occid.	77	70	59	53	48	43	39	36	36	33	30
Germania (Rep. Fed. Ted.) .	Id.	115	102	91	87	78	76	69	67	67	63	58
Ghana .	dollari U.S.A.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Giamaica	Id.	28	25	22	21	19	18	17	16	16	15	14

(1) Arabia Saudita - Bahrein - Qatar - Costa dei Pirati - Mascate e Oman.
(2) Isole Christmas - Cocos - Nauru - Nuova Guinea orientale - Norfolk - Papua.
(3) Groenlandia - Faroer.
(4) Isole Comore - Wallis e Futuna - Guadalupa - Martinica - Reunion - Polinesia francese - Saint Pierre e Miquelon - Nuova Caledonia - Somalia francese - Territori australi e antartici francesi - Guayana francese.

PAESI	Valuta	Gruppi di personale										
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
Giappone	dollari U.S.A.	34	30	27	26	23	22	21	20	20	19	17
Giordania	Id.	28	25	22	21	19	18	17	16	16	15	14
Gran Bretagna (5)	sterline inglesi	14,25	12,65	11,25	10,80	9,70	9,40	8,55	8,25	8,25	7,80	7,12
Grecia	dracme	730	650	577	555	496	482	438	423	423	401	365
Guatemala	dollari U.S.A.	28	25	22	21	19	18	17	16	16	15	14
Guinea	Id.	34	30	27	26	23	22	21	20	20	19	17
Haiti	Id.	32	28	25	24	22	21	20	19	19	18	16
Honduras	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Hong Kong	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
India (6)	rupie indiane	222	200	178	170	156	148	133	126	126	119	111
Indonesia	dollari U.S.A.	34	30	27	26	23	22	21	20	20	19	17
Iran	sterline inglesi	12,40	11,15	9,90	9,50	8,70	8,25	7,45	7	7	6,60	6,20
Iraq	Id.	11,20	9,80	8,70	8,40	7,50	7,25	6,60	6,40	6,40	6,10	5,60
Irlanda	Id.	12,40	11,15	9,90	9,50	8,70	8,25	7,45	7	7	6,60	6,20
Islanda	dollari U.S.A.	28	25	22	21	19	18	17	16	16	15	14
Israele	Id.	34	30	27	26	23	22	21	20	20	19	17
Jugoslavia	Id.	28	25	22	21	19	18	17	16	16	15	14
Kenia	sterline inglesi	12,40	11,15	9,90	9,50	8,70	8,25	7,45	7	7	6,60	6,20
Kuwait	dollari U.S.A.	32	28	25	24	22	21	20	19	19	18	16
Laos	Id.	32	28	25	24	22	21	20	19	19	18	16
Libano	Id.	28	25	22	21	19	18	17	16	16	15	14
Liberia	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Libia	lire libiche	15	13,55	11,85	11,40	10,20	9,90	9	8,70	8,70	8,25	7,50
Liechtenstein	franchi svizzeri	122	108	95	91	81	78	70	68	68	64	58
Lussemburgo	franchi belgi	1.500	1.335	1.185	1.140	1.020	990	900	870	870	825	750
Malawi	sterline inglesi	12,40	11,15	9,90	9,50	8,70	8,25	7,45	7	7	6,60	6,20
Malaysia	dollari U.S.A.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Malgascia (Rep.)	sterline inglesi	12,40	11,15	9,90	9,50	8,70	8,25	7,45	7	7	6,60	6,20
Mali	dollari U.S.A.	32	28	25	24	22	21	20	19	19	18	16
Malta	sterline inglesi	11,20	9,80	8,70	8,40	7,50	7,25	6,60	6,40	6,40	6,10	5,60
Marocco	dollari U.S.A.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Mauritania	Id.	34	30	27	26	23	22	21	20	20	19	17
Messico	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Monaco (Principato)	franchi francesi	176	157	139	134	120	116	106	102	102	97	88
Mongolia	dollari U.S.A.	38	34	30	29	26	25	23	22	22	21	19
Mozambico	escudos	750	667	592	570	510	495	450	435	435	412	375
Nepal	rupie indiane	222	200	178	170	156	148	133	126	126	119	111
Nicaragua	dollari U.S.A.	32	28	25	24	22	21	20	19	19	18	16
Niger	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Nigeria	Id.	34	30	27	26	23	22	21	20	20	19	17
Norvegia	corone norvegesi	200	178	158	152	136	132	120	116	116	110	100
Nuova Zelanda (7)	dollari U.S.A.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Olanda (8)	fiorini	107	97	86	82	75	71	65	61	61	57	53
Pakistan	rupie pachistane	160	141	127	122	108	104	99	94	94	89	80
Panama	dollari U.S.A.	32	28	25	24	22	21	20	19	19	18	16
Paraguay	Id.	28	25	22	21	19	18	17	16	16	15	14
Perù	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Polonia	Id.	28	25	22	21	19	18	17	16	16	15	14
Portogallo (9)	escudos	750	667	592	570	510	495	450	435	435	412	375
Rhodesia	sterline inglesi	13,20	11,50	10,30	9,90	9,10	8,60	8,30	7,85	7,85	7,40	6,60
Romania	dollari U.S.A.	28	25	22	21	19	18	17	16	16	15	14
Ruanda	sterline inglesi	13,20	11,50	10,30	9,90	9,10	8,60	8,30	7,85	7,85	7,40	6,60
Senegal	dollari U.S.A.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Sierra Leone	Id.	34	30	27	26	23	22	21	20	20	19	17

(5) Irlanda del Nord - Brunei - Honduras britannico - Guayana britannica - Gibilterra - Basutoland - Swaziland - territori antartici inglesi - isole Ascention, Seicelle, Bahama, Barbados, Bermude, Caicos, Cayman, Gilbert e Ellice, Falkland, Fenice, Salomone, Figi, Vergini, Mauritius, Nuove Ebridi, Pitcairn, S. Elena, Sopravento e Sottovento e Maldive.

(6) Sikkim.

(7) Isole di Cook e Tokelau.

(8) Guayana olandese.

(9) Isole di Capo Verde, Sao Tomè e Principe, Timor; Guinea portoghese - Macao.

PAESI	Valuta	Gruppi di personale										
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
Singapore	dollari U.S.A.	32	28	25	24	22	21	20	19	19	18	16
Siria .	sterline inglesi	11,20	9,80	8,70	8,40	7,50	7,25	6,60	6,40	6,40	6,10	5,60
Somalia	Id.	13,20	11,50	10,30	9,90	9,10	8,60	8,30	7,85	7,85	7,40	6,60
Spagna (10) . . .	pesetas	1.500	1.335	1.185	1.140	1.020	990	900	870	870	825	750
Stati Uniti d'America (11) .	dollari U.S.A.	38	34	30	29	26	25	23	22	22	21	19
Sud Africa (Rep.) (12) .	sterline inglesi	13,20	11,50	10,30	9,90	9,10	8,60	8,30	7,85	7,85	7,40	6,60
Sudan	Id.	12,40	11,15	9,90	9,50	8,70	8,25	7,45	7	7	6,60	6,20
Svezia	corone svedesi	160	142	126	122	109	106	96	93	93	88	80
Svizzera .	franchi svizzeri	122	108	95	91	81	78	70	68	68	64	58
Svizzera (solo Ginevra) .	Id.	129	115	102	98	88	85	77	75	75	71	65
Tailandia	dollari U.S.A.	32	28	25	24	22	21	20	19	19	18	16
Tanzania	sterline inglesi	12,40	11,15	9,90	9,50	8,70	8,25	7,45	7	7	6,60	6,20
Togo	dollari U.S.A.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Trinidad e Tobago .	Id.	36	32	28	27	25	24	22	21	21	20	18
Tunisia . .	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Turchia	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Uganda . .	sterline inglesi	13,20	11,50	10,30	9,90	9,10	8,60	8,30	7,85	7,85	7,40	6,60
Ungheria	dollari U.S.A.	28	25	22	21	19	18	17	16	16	15	14
Unione Sovietica .	Id.	30	27	24	23	21	20	18	17	17	16	15
Uruguay	Id.	28	25	22	21	19	18	17	16	16	15	14
Venezuela	Id.	36	32	28	27	25	24	22	21	21	20	18
Vietnam del Nord	Id.	36	32	28	27	25	24	22	21	21	19	18
Vietnam del Sud .	Id.	36	32	28	27	25	24	22	21	21	19	18
Yemen	Id.	34	30	27	26	23	22	21	20	20	19	17
Yemen Meridionale . (Rep. Popolare)	Id.	34	30	27	26	23	22	21	20	20	19	17
Zambia . .	sterline inglesi	12,40	11,15	9,90	9,50	8,70	8,25	7,45	7	7	6,60	6,20
Zanzibar . .	Id.	12,40	11,15	9,90	9,50	8,70	8,25	7,45	7	7	6,60	6,20

(10) Isole Canarie, Fernado Poo; Ifni, Ceuta e Melilla; Guinea spagnola.

(11) Isole Caroline, Marianne, Marshall, Portorico, Guam, Vergini americane, Samoa americane, Ryukiu, Bonin, Volcano, Marcus.

(12) Africa del Sud Ovest.

Note:

a) Al Presidente e al Vice presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri vanno corrisposte le diarie di cui al « Gruppo 1° ».

b) Ai Sottosegretari di Stato vanno corrisposte le diarie di cui al « Gruppo 2° ».

c) Per ricavare la somma lorda delle diarie nette come sopra indicate soccorre la seguente formula:

$$DL = \frac{DN}{1 - \frac{t}{250}}$$

in cui *DL* = diaria lorda; *DN* = diaria netta; *t* = ammontare della tassazione percentuale.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(6843)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Integrazione dell'elenco delle categorie di lavoratori altamente specializzati di cui all'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, contenente norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1970 con il quale, in applicazione dell'art. 34 della predetta legge, è stato determinato un primo elenco di categorie di lavoratori altamente specializzati per i quali, ai sensi dell'art. 34 della legge medesima, è consentita al datore di lavoro la richiesta nominativa per l'avviamento al lavoro;

Ritenuto che al citato elenco debbono essere apportate delle integrazioni concernenti le categorie di lavoratori altamente specializzati dei settori « industria della carta e della cartotecnica », « industrie poligrafiche, editoriali ed affini » e « alberghi e pubblici esercizi »;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1970, con il quale sono state prorogate fino al 30 giugno 1971 le norme contenute nel decreto del Presidente della

Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, per la parte concernente la richiesta nominativa per l'assunzione di lavoratori appartenenti al settore dello spettacolo;

Ritenuta la necessità, essendo scaduta la proroga di cui sopra, di stabilire, per il predetto settore dello spettacolo, le categorie di lavoratori altamente specializzati, per il cui avviamento al lavoro è ammessa, ai sensi dell'art. 34 della su citata legge 20 maggio 1970, n. 300, la richiesta nominativa da parte dei datori di lavoro;

Sentita la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati che, nella riunione del 30 giugno 1971 ha espresso, al riguardo, il proprio avviso;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle alte specializzazioni determinate con decreto ministeriale 27 agosto 1970, ai sensi dell'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è integrato dall'elenco unito al presente decreto.

Art. 2.

Le richieste nominative per i lavoratori altamente specializzati, compresi nell'elenco di cui al precedente art, 1, ad eccezione di quelle riferentisi alle lavorazioni artigianali artistiche che debbono intendersi esclusive per il settore stesso, possono essere presentate anche da datori di lavoro appartenenti a settori merceologici diversi da quelli in cui le specializzazioni sono riportate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Elenco delle categorie di lavoratori altamente specializzati di cui all'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, allegato al decreto ministeriale 1° luglio 1971.

INDUSTRIA DELLA CARTA E DELLA CARTOTECNICA

Primo operaio addetto alla produzione di cloro o della soda in impianti per la produzione di cellulosa.
Primo operaio addetto alla preparazione di bisolfito, monosolfito e ipoclorito in impianti per la produzione di cellulosa.
Primo operaio addetto alla sfibratura del legno.
Primo operaio addetto a impianti di imbianchimento automatizzati per la produzione di cellulosa.
Conduttore di macchine continue per la produzione di carta e cartone.
Conduttore di macchine disinchiostratrici.
Maestra che sovrintende a reparti per la produzione e la trasformazione della carta sotto la guida del caporeparto.
Primo operaio adibito alla cottura di stracci o cordami e linters grezzi.
Primo operaio addetto agli sfilacciatori della mezza pasta di straccio o cordame o linters grezzi.
Primo operaio addetto a impianti di apertura, depurazione e alimentazione di disidratatori per linters di cotone.
Primo operaio cilindraio avente la responsabilità della lavorazione e finitura della pasta che alimenta la macchina continua (con esclusione di tipi di carta ordinari).
Primo aiuto al conduttore di continua per produzione della carta e cartotecnica (con esclusione di tipi di carta ordinaria).
Calandratore.
Conduttore di bobinatrici cartarie.
Conduttore di arrotolatrici cartarie.
Addetto alle taglierine a ghigliottina per lavori di precisione con cellula elettronica.
Conduttore di macchine impregnatrici, spalmatrici e simili.
Primo operaio addetto alla preparazione della patina.
Primo operaio alle accoppiatrici di due o più fogli.
Preparatore di fustelle.
Conduttore di macchine per la fabbricazione di anime a spirale.
Addetto alle macchine contatrici di carte finissime e carte valori.
Conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche di prodotti cartotecnici e della trasformazione della carta.
Apparecchista per prove di misura nei laboratori.
Conduttore di macchina disidratatrice con essiccatrice annessa.

INDUSTRIE POLIGRAFICHE EDITORIALI E AFFINI

Linotipista.
Tastierista e fonditore alla monotipe.
Tastierista TTS, al perforatore e di fotocomposizione.
Impaginatore (limitatamente alla stampa dei quotidiani).
Addetto alla pubblicità.
Impressore.
Rotativista (limitatamente alla stampa dei quotidiani).
Stereotipista.
Stereogalvanotipista.
Galvanista grafico.
Fotoincisore (fotografo, incisore, stampatore, tiraprove, ritoccatore, incisore a bulino, incisore al pantografo, addetto al vario clisciografo, montatore e fresatore, addetto al clisciografo).
Torcoliere di tricromie e fotolito.
Torcoliere per lavori al tratto e mezzatinta.
Montatore e fresatore di litografia.
Litografo (incisore, disegnatore, cromista, trasportatore fotolitografo, fotografo e stampatore, trasportatore, tiraprove).
Fonditore di caratteri grafici di I categoria e II categoria *A*.
Stampatore duplex e di macchina piana.
Rotocalcografo . . . . . . / Fototipista di I categoria / Calcografo di I categoria { macchinista, fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore, stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista, lisciatore, rotativista.
Legatore e allestitore I categoria e categoria extra.
Speditore (limitatamente alle aziende stampatrici di quotidiani).
Xilografo.
Serigrafo I categoria (fotografo, preparatore di quadri, stampatore).
Fotografo industriale (operatore, calligrafo, stampatore, ritoccatore all'aerografo, ritoccatore, rotativista, ceramista).

ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI

2° maître.
Capo cameriere con anzianità di qualifica di almeno tre anni.
Cameriere ai piani.
Cameriere ai vini negli esercizi di lusso e di I e II categoria.
Cameriere di sala (chef de rang) negli esercizi di lusso e di I e II categoria.
Portiere di notte.
Portiere unico.
Cuoco unico.
Sotto capo cuoco.
Cuoco capo partita.
Governante unica con anzianità di qualifica di almeno tre anni.
Prima guardarobiera.
Guardarobiera unica.
Capo laboratorio pasticceria.
1° pasticciere.
Capo laboratorio gelateria.
1° gelatiere.
Capo barista negli esercizi di lusso e di I e II categoria.
1° cantiniere.
1° dispensiere.

SPETTACOLO

Comparto « RAI-TV » e « Cinematografia »

Elettricista per effetti speciali.
Elettrogruppista-motorista.
Capo squadra elettricista.
Radiomontatore provetto.
Microfonista.
Meccanico ottico di precisione.
Capo squadra attrezzista.
Attrezzista provetto.
Caposquadra macchinista.
Costruttore scenografico.
Modellista in grado di realizzare qualsiasi tipo di modello scenografico in scala ed in materiali diversi.
Capo modellatore.
Capo decoratore.
Capo truccatore.

Capo parrucchiere.
Fotografo di laboratorio.
Fotografo di scena.
Tecnico luci e sviluppo stampa.
Sincronizzatore.
Tecnico della manutenzione macchinari di doppiaggio.
Fonico di ripresa diretta e di doppiaggio.
Tecnico effetti speciali.
Capo squadra costruzioni scene.
Capo squadra pittore-decoratore.
Sarto tagliatore di costumi di scena.
Assistente edile del settore spettacolo.

Comparto «*Teatro*» (lirica, prosa, commedie musicali e rivista)

Capo o 1° macchinista costruttore scene.
Capo o 1° macchinista di scena.
Capo o 1° elettricista di scena.
Capo o 1° attrezzista di scena.
Capo o 1° fonico di scena.
Capo o 1ª parrucchiera.
Capo o 1° truccatore.
Capo sarta.
1ª sarta.

(6931)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1971.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori Mayer, sita in Napoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 3174 in data 21 aprile 1964 la ditta Laboratori Mayer fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Pietro Castellino, 161, specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate e preparati galenici in fiale, sciroppi e compresse;

Vista la lettera del medico provinciale di Napoli n. 10167 in data 3 maggio 1971 nella quale si dichiara che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati, rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratori Mayer l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici, nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Pietro Castellino, 161, concessa con decreto ministeriale n. 3174 del 21 aprile 1964.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Napoli è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(6613)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di zona del comune di Como

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1971, n. 235, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Como per il quartiere di Rebbio.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6532)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1971, registro n. 36 Pubblica istruzione, foglio n. 216, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto in data 26 aprile 1966 dal prof. Nicola Carganico avverso la revoca supplenza.

(6546)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, n. 571, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Errico Matteo, nato il 14 gennaio 1930 in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del braccio tratturale «Nunziatella-Stignano», in S. Paolo di Civitate, estesa mq. 390, riportata in catasto alla particella n. 119 del foglio di mappa n. 46 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 139.

(6521)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1971 al registro n. 6 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 78, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 31 luglio 1969 dal sig. Bruno Ugolini relativo al suo inquadramento nei ruoli organici del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di vice segretario contabile.

(6851)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1971, il comune di Acireale (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 889.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6936)

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1971, la provincia di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 260.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6940)

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1971, il comune di Alcamo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 882.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6937)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1971, il comune di Andria (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6938)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1971, il comune di Cerignola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 221.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6939)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

Corso dei cambi del 22 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,83	622,83	622,78	622,83	622,80	622 —	622,89	622,83	622,83	622,80
Dollaro canadese	610,95	610,95	610,50	610,95	611 —	617,25	611 —	610,95	610,95	610 —
Franco svizzero	152,465	152,465	152,42	152,465	152,40	152,05	152,46	152,465	152,46	152,45
Corona danese	83,085	83,085	83,12	83,085	83 —	82,90	83,09	83,085	83,08	83,10
Corona norvegese	87,685	87,685	87,70	87,685	87,60	87,55	87,6825	87,685	87,68	87,70
Corona svedese	120,72	120,72	120,75	120,72	120,70	120,40	120,71	120,72	120,72	120,75
Fiorino olandese	175,275	175,275	175,02	175,275	175,30	175,08	175,28	175,275	175,27	175,40
Franco belga	12,5510	12,5510	12,5575	12,5510	12,56	12,54	12,551	12,5510	12,55	12,55
Franco francese	112,985	112,985	113,02	112,985	113 —	112,78	112,97	112,985	112,98	112,96
Lira sterlina	1506,65	1506,65	1507,10	1506,65	1506,60	1504,45	1506,90	1506,65	1506,65	1506,50
Marco germanico	179,77	179,77	179,65	179,77	179,70	176,20	179,78	179,77	179,77	179,65
Scellino austriaco	24,9705	24,9705	24,98	24,9705	24,95	24,90	24,975	24,9705	24,97	24,99
Escudo portoghese	21,88	21,88	21,89	21,88	21,90	21,85	21,88	21,88	21,88	21,85
Peseta spagnola	8,9580	8,958	8,96	8,9580	8,95	8,94	8,96	8,9580	8,95	8,95

Media dei titoli del 22 luglio 1971

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	91,40
Redimibile 3,50% 1934	98,425
» 3,50% (Ricostruzione)	83,55
» 5% (Ricostruzione)	91,175
» 5% (Riforma fondiaria)	91,60
» 5% (Città di Trieste)	91,70
» 5% (Beni esteri)	89,275
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88 —
» 5,50% » » 1968-83	89,175
» 5,50% » » 1969-84	89,30
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	97,925
» » » 5,50% 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,45
» » » 5,50% 1977	99,775
» » » 5,50% 1978	99,425
» » » 5,50% 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	98,075
» 5% (» 1° aprile 1974)	96,05
» 5% (» 1° aprile 1975)	94,05
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	94,15
» 5% (» 1° gennaio 1977)	93,325
» 5% (» 1° aprile 1978)	93,525
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,975
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	96,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 luglio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,86
Dollaro canadese	610,975
Franco svizzero	152,462
Corona danese	83,087
Corona norvegese	87,684
Corona svedese	120,715
Fiorino olandese	175,277
Franco belga	12,551
Franco francese	112,977
Lira sterlina	1506,775
Marco germanico	179,775
Scellino austriaco	24,973
Escudo portoghese	21,88
Peseta spagnola	8,959

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario, la casa di reclusione e gli stabilimenti carcerari di Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario, la casa di reclusione e gli stabilimenti carcerari di Firenze, attualmente occupato dal dott. Conti Giuseppe, nato a Firenze il 28 maggio 1906, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57 fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario, la casa di reclusione e gli stabilimenti carcerari di Firenze.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale

è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1971
Registro n. 20 *Grazia e giustizia, foglio n.* 121

(Schema di domanda da redigersi su
carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Firenze

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario, la casa di reclusione e gli stabilimenti carcerari di Firenze, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 24 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . **(1)**;

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne ne ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

Firma . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, della indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6689)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici e psichici e carcere giudiziario di Parma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso la casa per minorati fisici e psichici e carcere giudiziario di Parma attualmente occupato dal dott. Bini Gustavo, nato a S. Sepolcro il 7 giugno 1907, il quale, pur raggiungendo, alla data del 7 giugno 1972 il limite massimo di età (anni 65) per la cessazione dall'incarico previsto dall'art. 36, può essere trattenuto in servizio fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 57);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici e psichici e carcere giudiziario di Parma.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) da anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale e stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1971
Registro n. 20 *Grazia e giustizia, foglio n.* 125

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Bologna

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . . provincia di . in via . cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici e psichici e carcere giudiziario di Parma, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 24 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data .

Firma . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6691)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Regina Coeli di Roma

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario « Regina Coeli » di Roma attualmente occupato dal dott. Pollicina Concetto, nato a Piedimonte Etneo il 13 agosto 1906, il quale, pur raggiungendo, alla data del 13 agosto 1971 il limite massimo di età (anni 65) per la cessazione dall'incarico previsto dall'art. 36, può essere trattenuto in servizio fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 57);

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Regina Coeli di Roma.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia. L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1971
Registro n. 20 *Grazia e giustizia, foglio n.* 124

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Regina Coeli di Roma, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 24 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data

Firma (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6692)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lecce

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli itsituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Lecce attualmente occupato dal dott. Rispoli Antonio, nato a Carminiano il 1° giugno 1907, il quale, pur raggiungendo, alla data del 1° giugno 1972 il limite massimo di età (anni 65) per la cessazione dall'incarico previsto dall'art. 36, può essere trattenuto in servizio fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740 (art. 57);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lecce.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Lecce.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare. e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo

dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Lecce entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune pressa le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispetti-

vamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1971
Registro n. 20 Grazia e giustizia, foglio n. 126

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Lecce

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lecce, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 24 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data

Firma (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6690)

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifiche al bando del concorso per esami a cinque posti di vice agente in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1970, registro n. 49 Difesa, foglio n. 68, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 29 ottobre 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di vice agente in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito;

Ritenuta la necessità di adeguare il bando di concorso sopra citato in contrasto con le nuove norme contenute nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Accertato che alla data del 31 dicembre 1970 l'organico del ruolo è di sette unità, per effetto del combinato disposto degli articoli 18 e 132 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerato, pertanto, che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del ruolo prevede una consistenza di tre unità per la qualifica di agente, di tre unità per la qualifica di agente principale e di una unità per la qualifica di agente capo;

Considerato che ai sensi dell'art. 150, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre riservare, sul numero dei posti disponibili dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1970, un sesto dei posti stessi per il concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato che al 31 dicembre 1970 nella qualifica di agente principale risultavano complessivamente vacanti due posti, compresi quelli di risulta (art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

Considerato che, in relazione alle suddette vacanze, alla data del 31 dicembre 1970, non vi era disponibilità di posti da riservare al concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerato che alla stessa data del 31 dicembre 1970, il ruolo degli agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito presentava complessivamente cinque posti vacanti;

Considerato, infine, che alla data del 31 dicembre 1970 nessun impiegato del ruolo del personale tecnico degli agenti dei posti raccolta quadrupedi dell'Esercito risultava collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di

ammissione al concorso a cinque posti di agente in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 29 ottobre 1970.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso, già pervenute nei termini indicati nell'art. 3 del bando, si considerano valide.

Art. 2.

L'art. 8 del decreto ministeriale 15 luglio 1970, indicato nelle premesse è sostituito dal seguente:

« Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al bando di concorso, prove che avranno luogo nei giorni 17 e 18 settembre 1971 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, con inizio alle ore 8.

I candidati che inoltreranno domanda di ammissione al concorso, a seguito della riapertura dei termini, dovranno presentarsi, per sostenere le prove d'esame, nei giorni indicati dal presente decreto, senza alcun preavviso da parte di questo Ministero.

Al colloquio, che tiene luogo alla prova orale di cui allo allegato 3, secondo quanto stabilito dal successivo art. 5, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al predetto colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso della presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione ».

Art. 3.

L'art. 9 del decreto ministeriale 15 luglio 1970 è sostituito dal seguente:

« I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o profughi disoccupati (intendendosi per « profughi » oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1951, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 15 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dallo art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 del bando di concorso ».

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª, palazzo dell'Esercito, 00100 Roma.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in unico esemplare.

Art. 4.

L'art. 11 del decreto ministeriale 15 luglio 1970, è sostituito dal seguente:

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuti nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª, palazzo dell'Esercito, 00100 Roma.

Art. 5.

La locuzione « prova orale » contenuta nell'allegato 3/2 al bando di concorso è sostituita dal termine « colloquio ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971
Registro n. 38, foglio n. 266

(6901)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno 1970-71 agli studenti orfani di segretari comunali e provinciali.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 10 dicembre 1970, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per il conferimento di borse di studio, per l'anno 1970-71, agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione;

Visto il decreto ministeriale in data 5 giugno 1971 con il quale è stata nominata la relativa commissione giudicatrice;

Visto il verbale della deliberazione adottata dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Viste le graduatorie dei candidati formate dalla suddetta commissione per ciascuna delle tre categorie di beneficiari previste dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 12 novembre 1970;

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti del primo, secondo e terzo corso della scuola media unica ed istituti equiparati:

1. Raviol Ilaria punti 8,66 su 10
2. Achilli Emma » 7,88 »
3. Ventura Renzo Dario » 7,88 »
4. Benelli Bianca Maria, art. 4, comma quinto, decreto ministeriale 12 novembre 1970 » 7,66 »
5. Pilo Grazia Maria Luisa » 7,66 »
6. Delogu Maria » 7,60 »
7. Sartori Alfredo » 7,20 »

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L 60.000 (sessantamila).

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti delle scuole medie superiori:

1. Montagnosi Clemente punti 8 — su 10
2. Mulas Maria Gabriella » 8 — »
3. Benelli Maddalena » 7,28 »
4. Menna Rosalba » 7 — »
5. De Blasis Anna » 6,75 »
6. Bianco Roberto » 6,57 »
7. Lauria Maria Gabriella » 6,44 »
8. Lechiancole Nicola » 6,11 »
9. Greco Giuseppe » 6 — »
10. Moncelsi Gianni Enrico » 6 — »

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 110.000 (centodiecimila).

Art. 3.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti universitari e di altri istituti accademici superiori:

1. Alifano Antonio punti 29,66 su 30
2. Tedeschi Chiara » 27,42 »

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 300.000 (trecentomila).

Art. 4.

L'erogazione delle singole borse di studio resta subordinata al rilascio di apposita dichiarazione da parte del genitore esercente la patria potestà ovvero dal candidato stesso, se maggiorenne, dalla quale dovrà risultare che il beneficiario non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 4, commi primo e secondo, del decreto ministeriale 12 novembre 1970.

Art. 5.

La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Il direttore generale dell'amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 luglio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(6570)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2548 in data 29 maggio 1971, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche alle candidate vincitrici del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1969;

Considerato che per mancata accettazione, sono tutt'ora vacanti le condotte di Samo e Oppido, frazione Piminoro;

Ritenuta, la necessità, di assegnare dette condotte alle candidate che seguono nella graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le candidate sottosegnate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Casoria Maria: Samo;
2) Pasqualini Maria: Oppido M., frazione Piminoro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Reggio Calabria, addì 30 giugno 1971

Il medico provinciale: FREZZA

(6596)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.